

Rateizzazione Istruzioni per gli operatori

Sono riportate di seguito le istruzioni per la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità), ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche e integrazioni.

Il predetto art. 26 ammette, infatti, previa istanza dell'interessato (il modello *fac simile* della "Istanza di rateizzazione sanzione amministrativa pecuniaria" è presente sul sito Agcom all'indirizzo <http://www.agcom.it>), il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'Autorità ingiunge il pagamento con ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio.

La domanda di pagamento rateale, a firma del legale rappresentante, deve essere presentata al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it entro 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza/ingiunzione, pena la decadenza dal beneficio. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

All'istanza di pagamento rateale deve essere allegata documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio come di seguito specificate, nonché copia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza di rateizzazione.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione (fa fede il protocollo in entrata) l'istanza è accolta, su proposta del responsabile del procedimento, con determina del direttore del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione notificata al soggetto istante. In caso di rigetto, la determina specifica le ragioni per le quali l'istanza è respinta.

Qualora l'Autorità conceda il pagamento rateale, insorge l'obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi c.d. di rateazione nella misura del tasso di interesse legale vigente all'atto di approvazione della determina (attualmente del 0,05%). Resta inteso che il tasso applicato in sede di ammissione al pagamento rateale, riportato in determina, non subirà variazioni nel corso dell'intero periodo di riferimento. Il calcolo della rata sarà eseguito con il piano di ammortamento "alla francese" con rate di importo costante.

Nella determina di approvazione sarà riportato un codice univoco che identificherà il processo di acquisizione degli avvenuti pagamenti (Codice IURS).

Gli effetti della decadenza prevista nel caso di mancato, ovvero tardivo pagamento, anche di una sola rata, cessano con l'estinzione dell'intero debito residuo, compresi gli interessi dilatori ed eventuali spese di riscossione a favore di soggetti esterni.

Il beneficio del pagamento rateale è concesso qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. nell'ultimo triennio l'impresa, anche con riferimento ad una sola annualità, ha realizzato un

- risultato negativo (voce 21);
2. l'importo della sanzione è pari o superiore al 50% dell'importo degli utili netti (voce 21) dell'ultimo esercizio;

In fase di prima applicazione, e comunque fino al 30 giugno 2021, i soggetti interessati rientranti nella categoria delle micro o piccole imprese sono ammessi al beneficio previa verifica dell'appartenenza alla categoria, sulla base dell'entità del fatturato e del numero dei dipendenti, relativi all'ultimo esercizio, risultanti dalla documentazione da allegare all'istanza.

Il pagamento di ciascuna rata dovrà essere effettuato mediante bonifico alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato evidenziando nella causale: “*Sanzione Agcom IURS rata n.*”, ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Al fine della rateizzazione, l'importo e la ripartizione delle rate mensili sono definiti nel modo seguente in rapporto all'entità della sanzione:

- a) per importi fino a 1.500,00 euro: cinque rate;
- b) per importi fino a 20.000,00 euro: dieci rate;
- c) per importi fino a 50.000,00 euro: venti rate;
- d) per importi superiori a 50.000,00 euro: trenta rate.

L'interessato attesta l'avvenuto e puntuale pagamento di ogni rata, entro sette giorni dall'avvenuto pagamento, mediante l'invio di copia della quietanza, comprensiva di C.R.O. e causale del pagamento, all'Autorità a mezzo posta elettronica PEC: agcom@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il codice IURS e nel testo della PEC il riferimento alla delibera e alla determina di rateizzazione.

È onere del soggetto obbligato assicurare l'avvenuta ricezione nei termini della quietanza.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento delle rate residue.

In caso di mancato ovvero tardivo pagamento, anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio della rateizzazione. Analogamente, la mancata ricezione da parte dell'Autorità anche di una sola quietanza nei termini previsti comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di versare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza, per intero la rimanente somma con i relativi interessi legali sino a quel momento maturati. Gli interessi legali sulla rimanente somma non pagata sono calcolati a far data dalla scadenza del termine per il pagamento della prima rata non assolta.

La decadenza è dichiarata mediante comunicazione del direttore del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

In caso di mancato pagamento della somma rimanente nei termini di dieci giorni già indicati, si procederà all'iscrizione a ruolo esattoriale di quanto dovuto, congiuntamente agli interessi legali maturati fino a quel momento.

Ai fini di tutelare il credito erariale, è fatta sempre salva la facoltà, da parte dell'Autorità, di disporre l'eventuale, successiva iscrizione a ruolo esattoriale di quanto ancora dovuto.